REGOLAMENTO (CEE) N. 2775/71 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1971

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contigente tariffario comunitario per i filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, della voce ex 50.05 della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, conformente alla risoluzione adottata dal Consiglio nella sessione del 29/31 maggio 1967, con regolamento (CEE) n. 323/70 (1), il Consiglio ha ristabilito, fino al 31 dicembre 1976, al livello del 7 % il dazio autonomo della tariffa doganale comune per i filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto, della voce ex 50.05 ; che il dazio convenzionale applicabile a tale prodotto durante il 1972 è del 3,5 % ;

considerando che detta risoluzione prevede inoltre per lo stesso periodo, per tali filati di borra di seta, l'apertura di contingenti tariffari comunitari annuali, a dazio ridotto o nullo, qualora una modifica delle fonti di approvvigionamento o un approvvigionamento insufficiente all'interno della Comunità possa influire sfavorevolmente sulle industrie trasformatrici degli Stati membri ;

considerando che solo la Francia e l'Italia producono filati di borra di seta nella Comunità ; che benché tale produzione potrebbe, per il suo volume globale, coprire tutto il fabbisogno comunitario, ciò non avviene per quanto riguarda i filati interamente di borra di seta (schappe) ; che ne deriva quindi un approvvigionamento insufficiente nella Comunità ;

considerando che, di conseguenza, l'approvvigionamento della Comunità per queste qualità di filati dipende, in parte non trascurabile, dalle importazioni provenienti da paesi terzi ; che l'applicazione integrale del dazio della tariffa doganale comune avrebbe come effetto di sottoporre tali prodotti, importati dai paesi terzi, ad un onere doganale non indifferente, mentre i prodotti fabbricati con filati di seta sono in forte concorrenza con prodotti analoghi fabbricati con altre materie ; che l'approvvigionamento insufficiente nella Comunità, congiunto con la concorrenza al livello dei prodotti finiti, potrebbe avere un influsso sfavorevole per le industrie trasformatrici della Comunità ;

considerando che il dazio della tariffa doganale comune applicabile alle importazioni dei filati di borra di seta in parola provenienti dai paesi terzi è del 3,5 % per il 1972 ; che per la fissazione del dazio contingentale conviene tener conto, da una parte, della situazione dell'industria comunitaria produttrice di filati di borra di seta e, dall'altra, della situazione delle industrie trasformatrici di questi filati per quanto concerne il loro approvvigionamento a condizioni favorevoli ; che un dazio contingentale fissato ad un livello dell'1,5 % potrebbe rispondere nel modo migliore alle esigenze sopra enunciate ;

considerando che durante gli ultimi anni le importazioni comunitarie dai paesi terzi di dette qualità di filati di borra di seta non prodotti nella Comunità hanno raggiunto 130 tonnellate nel 1968, 142 tonnellate nel 1969 e 108 tonnellate nel 1970 ; che, per quanto concerne il 1970 e i primi mesi del 1971, l'evoluzione delle importazioni di cui trattasi erano influenzate dal passaggio al nuovo regime tariffario che implica un nuovo orientamento di tutto il settore in questione nella Comunità ; che questo nuovo orientamento non è ancora ultimato ; che, pertanto, i dati statistici e gli elementi di valutazione economica non sono né omogenei né rappresentativi della situazione di detto settore ; che, in base alle stime effettuate dagli Stati membri, si può ritenere che nel 1972 le importazioni avranno di nuovo tendenza ad aumentare e che i fabbisogni d'importazione in provenienza dai paesi terzi ammonteranno, per i filati di cui trattasi, a un livello di 170 tonnellate nel 1972 ; che sembra pertanto opportuno fissare il volume contingentale a 170 tonnellate per il suddetto anno ;

considerando che occorre garantire in particolare, per tutti gli importatori della Comunità, l'uguaglianza e la continuità di accesso a detto contingente e l'applicazione, senza interruzioni, del dazio previsto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del contingente ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, sembra atto

(1) GU n. L 43 del 24. 2. 1970, pag. 8.

a rispettare la natura comunitaria di detto contingente per quanto riguarda i principi sopra enunciati ; che, per rispettare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo, e alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che, durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le corrispondenti importazioni di ciascuno Stato membro del prodotto in parola dai paesi terzi hanno raggiunto, rispetto alle importazioni nella Comunità, le percentuali sottoindicate :

	1968	1969	1970
Germania	83,9	72,6	49,1
Benelux	2,3	—	0,9
Francia	11,5	19,0	8,3
Italia	2,3	8,4	41,7

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni che è possibile fare, le percentuali di partecipazione iniziale al contingente possono essere approssimativamente calcolate nel modo seguente :

Germania	71,0
Benelux	1,0
Francia	12,2
Italia	15,8 ;

considerando che, per tenere conto dell'evoluzione delle importazioni di detto prodotto nei vari Stati membri, è opportuno dividere in due parti il contingente, la prima da ripartire fra gli Stati membri e la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avranno esaurito la loro quota iniziale ; che, per offrire agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'82 % del volume del contingente ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, è apportuno che ciascuno Stato membro, dopo aver esaurito quasi completamente la sua prima quota, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro, ogniqualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente, e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta ; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingentale, in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza della quota iniziale, esso deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, allo scopo di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1972, dazio autonomo della tariffa doganale comune per i filati interamente di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto, della voce ex 50.05 è parzialmente sospeso all'1,5 % entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 170 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima parte di 140 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario viene ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote che, fermo restando l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1972 ammontano a :

Germania	100 tonnellate
Benelux	1 tonnellata
Francia	17 tonnellate
Italia	22 tonnellate.

2. La seconda parte, corrispondente ad un quantitativo di 30 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro — quale è definita all'articolo 2, paragrafo 1 — o la stessa quota diminuita della parte trasferita alla riserva —

qualore sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esse procede immediatamente mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, come disposto al paragrafo 2, al prelievo di una quarta quota pari alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, uno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate a norma dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1972.

Articolo 5

Se, per il 15 settembre 1972, uno Stato membro non ha esaurito la propria quota iniziale, esso trasferisce alla riserva, entro il 10 ottobre 1972, la parte non utilizzata di detta quota che ecceda il 20 % del quantitativo iniziale. Esso puo riversarne una parte maggiore, se si ha motivo di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 ottobre 1972, il totale delle importazioni di borra di seta effettuate fino al 15 settembre 1972 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 ottobre 1972, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa provvede a che il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile, e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Ciascun Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione stabiliti nel proprio territorio la facoltà di attingere liberamente alle quote ad esso assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione sulle loro quote man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da dichiarazioni di immissione al consumo.

4. Lo stato di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione circa le importazioni in provenienza da paesi terzi effettivamente imputate alla loro aliquota.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. PEDINI